

*Regolamento comunale
per la gestione
della piattaforma
ecologica*

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lvo. n.22 del 5/2/1997, ha per oggetto la disciplina della gestione e del funzionamento della piattaforma ecologica comunale di via Dei Boschetti realizzata e autorizzata, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 21 dell'1/7/1993.

La piattaforma ecologica utilizzata per promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti, è destinata al ricevimento e stoccaggio provvisorio delle frazioni dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all'art.8.

I rifiuti urbani che non siano già raccolti dal servizio pubblico porta a porta devono obbligatoriamente essere conferiti, direttamente dal produttore, presso l'area ecologica.

Art. 2 - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA

La gestione della piattaforma ecologica è effettuata secondo le forme stabilite dall'articolo 113 del D.Lgs.vo n.267 del 10/8/2000 per i servizi pubblici locali, oppure secondo quanto previsto dell'articolo 3 comma 5 dello stesso Decreto avvalendosi dell'attività di enti od associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale sulla base di apposita convenzione con il Comune.

Art. 3 – COMPITI DEL COMUNE

Sono compiti del Comune:

- la vigilanza circa la corretta gestione della piattaforma;
- l'informazione alla cittadinanza in merito alle modalità di accesso alla piattaforma e alla tipologia dei rifiuti conferibili;
- l'individuazione della tipologia di rifiuti che è possibile conferire in piattaforma;
- il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti raccolti;
- l'installazione della dotazione di contenitori dei rifiuti, degli impianti, delle attrezzature e delle strutture necessarie per il funzionamento della piattaforma;
- l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni relative all'attività della piattaforma.

I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata devono essere riciclati nella quantità massima possibile.

Art. 4 - COMPITI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA

Sono compiti del gestore della piattaforma ecologica:

- le operazioni di apertura e chiusura dell'impianto;
- la cura dell'ordine e della pulizia dell'area;
- la verifica della legittimità del cittadino o dell'impresa al conferimento in piattaforma ecologica e del tipo di rifiuti che non possono essere conferiti secondo le disposizioni contenute nel regolamento comunale dei rifiuti;
- la sorveglianza in merito al corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori appropriati, da parte del cittadino e tutte le indicazioni di aiuto ed indirizzo allo stesso;
- la comunicazione agli uffici comunali preposti delle necessità inerenti lo svolgimento del servizio, compresa la necessità di vuotatura dei contenitori colmi;
- la segnalazione tempestiva e per iscritto all'Ufficio Ecologia di eventuali violazioni commesse dagli utenti della piattaforma ecologica.

- verificare che nella piattaforma non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo di rifiuti o altro materiale da parte di persone non autorizzate;
- prelevare i rifiuti eventualmente abbandonati da ignoti all'esterno della piattaforma, in prossimità del cancello di ingresso, se rientranti tra quelli ammissibili, e inserirli nei relativi contenitori, mentre se fossero di altra tipologia il personale dovrà avvisare l'Amministrazione comunale affinché provveda al recupero e allo smaltimento;
- la manutenzione ordinaria dei contenitori, delle attrezzature, degli impianti e delle strutture;
- la manutenzione straordinaria ad eccezione di interventi di natura particolare (ad esempio adeguamento a norme di legge sopravvenute) che saranno oggetto di preventivi accordi con l'Amministrazione comunale;
- ogni altra attribuzione, anche di carattere amministrativo, che le disposizioni legislative e regolamentari in materia di rifiuti consentano di delegare al gestore dell'area ecologica.

In caso di incarico della gestione della piattaforma a soggetti privati o associazioni, per gli aspetti riguardanti:

- il numero, la qualifica del personale che il gestore deve incaricare per il servizio da svolgere presso la piattaforma, nonché gli oneri previdenziali, fiscali e assistenziali degli stessi addetti a carico del gestore;
- le funzioni che detto personale deve svolgere;
- i controlli che l'Amministrazione Comunale svolge in merito al corretto funzionamento della piattaforma;
- gli aspetti riguardanti la sicurezza dei cittadini, del personale e dell'ambiente durante lo svolgimento dell'attività della piattaforma;
- la revoca dell'incarico concesso al gestore;
- la penalità da applicare in caso di accertato non corretto funzionamento della piattaforma;
- la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra Amministrazione Comunale e gestore;

si rimanda alla convenzione stipulata tra il Comune ed il soggetto incaricato della gestione della piattaforma.

La gestione della piattaforma deve comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, dei regolamenti comunali e di eventuali ulteriori disposizioni emanate.

Il gestore è tenuto alla tutela dei propri dipendenti e risponde dei danni a terzi da questi provocati.

Art. 5 – COMPITI DEGLI UTENTI

Gli utenti dovranno conferire correttamente le singole frazioni negli appositi contenitori contrassegnati da cartelli indicatori; in caso di incertezza dovranno interpellare l'operatore presente in piattaforma.

Agli utenti viene fatto espresso divieto di:

- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente in piattaforma di proprietà del Comune e /o del gestore;
- abbandonare rifiuti fuori dell'area della piattaforma;
- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti in piattaforma;
- introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- effettuare qualsiasi forma di prelievo e/o cernita del materiale conferito e/o comunque introdursi nei contenitori e siti adibiti alla raccolta delle frazioni presenti in piattaforma;

- trattenersi nella piattaforma oltre il tempo necessario al conferimento dei rifiuti.
- Gli utenti dovranno mantenere sempre un contegno adeguato al fine di non provocare danno o disagio alcuno agli altri utenti e/o agli operatori presenti in piattaforma.

Art. 6 - ORARI DI APERTURA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA.

Gli orari di apertura della piattaforma ecologica ai cittadini vengono stabiliti con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs.vo n. 267 del 10/8/2000.

Art. 7 - ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Possono usufruire della piattaforma ecologica:

1. Tutti i privati cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Cologno al Serio ed iscritti nel ruolo della Tassa/Tariffa sui rifiuti solidi urbani.

Gli operatori della piattaforma sono autorizzati a richiedere documenti di identificazione personale al fine di verificare l'effettiva residenza nel territorio comunale.

2. Gli insediamenti di attività commerciali, artigianali o industriali site sul territorio comunale ed iscritti nel ruolo della Tassa/Tariffa sui rifiuti solidi urbani. Nello specifico, le imprese, le ditte, le industrie e gli artigiani possono conferire in piattaforma solo ed esclusivamente i rifiuti provenienti dalle attività, dai lavori e dalle opere effettuate o realizzate sul territorio di Cologno al Serio. Non è consentito il conferimento di rifiuti provenienti da cantieri o sedi situate in altre località, anche se il titolare, il proprietario o la persona che conferisce risiedono a Cologno al Serio. I rifiuti conferibili risultano essere unicamente i rifiuti urbani e quelli speciali non pericolosi che per qualità e quantità sono stati assimilati agli urbani da provvedimento comunale. In questo ultimo caso è comunque necessario che sia stata attivata presso l'area ecologica la raccolta dei rifiuti speciali assimilati.

Al fine di regolamentare l'accesso alla piattaforma, le aziende con le caratteristiche di cui sopra sono obbligate a presentare istanza all'Ufficio Ecologia di apposita autorizzazione, sul quale risultano indicati la tipologia dei rifiuti, le modalità di conferimento ed i quantitativi massimi ammissibili; questi ultimi verranno definiti da specifica ordinanza sindacale.

Tali aziende potranno accedere all'area ecologica solo se munite del permesso di cui sopra, nonché del formulario di identificazione del rifiuto, nei casi previsti dal D.Lgs n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Il giorno di conferimento viene stabilito per il lunedì pomeriggio salvo particolari esigenze del conferitore che verranno definite da successiva ordinanza sindacale.

In caso di rifiuto ad esibire la documentazione prescritta, il personale inviterà l'utente a non scaricare e ad uscire immediatamente dalla piattaforma.

3. Enti od associazioni varie purchè autorizzate dal Comune.
4. Personale dell'Amministrazione comunale o del gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, secondo le disposizioni impartite dal dirigente del servizio preposto.
5. Le ditte di giardinaggio per il conferimento degli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini di proprietà di cittadini di cui al punto 1 e degli insediamenti di cui al punto 2.
6. I commercianti di elettrodomestici, apparecchiature elettroniche o di arredamenti, ovunque abbiano la sede dell'attività, che provvedano al trasporto dei beni obsoleti per conto degli acquirenti di cui ai punti 1 e 2.

I conferitori di frigoriferi, televisori e monitor, lavatrici e lavastoviglie di cui ai punti 1, 5 e 6 dovranno preventivamente compilare un modellino autodichiarativo, redatto dall'Ufficio Ecologia, indicante le generalità del proprietario del bene obsoleto, della ditta trasportatrice ed infine opportunamente sottoscritto dalle parti.

Art. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'accesso alla piattaforma ecologica è consentito alle sole persone di età superiore a 14 anni. La circolazione all'interno dell'area è consentita ai pedoni ed anche ai veicoli a motore, i quali devono osservare scrupolosamente il limite di velocità di 10 Km/h.

L'accesso e la circolazione di qualunque veicolo all'interno della piattaforma deve avvenire a senso unico, secondo le indicazioni della segnaletica stradale opportunamente predisposta dal Servizio competente, per evitare intralci alle attività e pericoli alle persone.

Gli utenti della piattaforma devono attenersi in ogni momento alle indicazioni impartite dal gestore dell'area.

Ulteriori disposizioni che dovessero rendersi necessarie per la disciplina del comportamento di persone e veicoli all'interno dell'area ecologica potranno essere emesse dal responsabile del Servizio competente.

Art. 9 - TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI

Per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche, i rifiuti devono essere conferiti correttamente negli appositi contenitori adeguatamente contrassegnati.

Il numero, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei contenitori saranno decise dall'Ufficio Ecologia anche su proposta dell'Assessore delegato al fine di ottimizzare gli spazi.

In prima istanza i rifiuti conferibili sono i seguenti:

- imballaggi di carta e cartone e frazioni merceologiche similari;
- imballaggi e rottami di vetro;
- imballaggi e rottami di metallo;
- contenitori in plastica per liquidi;
- cassette di plastica;
- imballaggi di legno e frazioni merceologiche similari (arredamenti, serramenti, ecc..)
- scarti vegetali di giardini;
- rifiuti ingombranti non differenziabili;
- rifiuti inerti (derivanti da piccoli lavori fai da te in quantità non superiore a un 1 metro cubo);
- farmaci scaduti;
- oli minerali e vegetali esausti;
- accumulatori al piombo esausti;
- pile a secco;
- lampade a scarica e tubi catodici;
- cartucce esauste di stampanti e toner di fotocopiatori;
- beni durevoli (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie ecc...)

Si rinnova comunque l'invito a non conferire in piattaforma i rifiuti destinati al servizio porta – porta.

L'ampliamento (con tipologie di rifiuto ovviamente rientranti nelle categorie di rifiuti urbani ed assimilati come definiti dal D.Lgs 22/97 e successive integrazioni) o la riduzione delle frazioni merceologiche sopradescritte può essere decisa dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per il migliore raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani.

Art. 10 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Si chiariscono le modalità di conferimento per alcune tipologie di rifiuto:

- **Carta e Cartone:** nel container non deve essere inserita carta accoppiata con altri materiali (plastica, alluminio), carta adesiva o con presenza di parti metalliche; gli scatoloni di cartone devono essere piegati.
- **Vetro:** le bottiglie ed i barattoli non devono contenere alcun liquido; tutti gli oggetti in vetro devono essere liberati dalle parti in materiale estraneo, non devono essere inseriti nel container piatti e tazze di porcellana o ceramica, nonché lampadine o lampade neon, tubi catodici.
- **Contenitori in plastica per liquidi:** i contenitori non devono contenere alcun liquido.
- **Rottame ferroso:** tipicamente materiale a composizione prevalente ferrosa.
- **Scarti vegetali:** devono essere inseriti nel contenitore senza sacchi di plastica, vasi di plastica, paletti di plastica, sassi. I quantitativi massimi ammissibili saranno sanciti da specifica ordinanza sindacale: il superamento degli stessi comporta la richiesta di autorizzazione al conferimento all'Ufficio Ecologia.
- **Rifiuti inerti:** possono essere conferite solo piccole quantità (circa 1 metro cubo) per singolo utente. Il superamento di tale limite comporta necessariamente l'ottenimento di apposita autorizzazione da richiedere all'Ufficio Ecologia che provvederà a tutti gli accertamenti necessari.
- **Accumulatori esausti degli autoveicoli:** devono essere inseriti nell'apposito contenitore senza capovolgerli per evitare la fuoriuscita di Acido Solforico. Non sono in nessun caso accettati accumulatori provenienti da attività (officine meccaniche, elettrauto, ecc.)
- **Conferimento di intere cucine, salotti, camere da letto, ecc.:** è necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Ecologia.

Art. 11 - CONTROLLO DELL'AREA ECOLOGICA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

In considerazione del fatto che la piattaforma ecologica si trova in zona periferica ed isolata, al fine di scoraggiare furti, danneggiamenti alle strutture ed attrezzature nonché depositi di rifiuti, l'area viene sorvegliata da telecamere a circuito chiuso le cui immagini potranno essere utilizzate dalla Polizia Municipale per la contestazione di eventuali violazioni.

La violazione all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art.1 comma 3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa, prevista dalla L.R. n. 21 dell'1/7/1993, da Euro 25,82 a Euro 258,23.

Chiunque all'interno dell'area ecologica in violazione alle disposizioni impartite dal Gestore deposita rifiuti in contenitori non appropriati alla tipologia, oppure abbandona gli stessi all'esterno dell'area è soggetto alla sanzione amministrativa, prevista dal D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, da Euro 25,82 a Euro 154,94.

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate nel rispetto delle prescrizioni della L. n. 689 del 24/11/1981 modificata e integrata dalla L.R. n.27 del 4/6/1984.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente e dei cittadini nella gestione della piattaforma, si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia